

# DONNINI & ASSOCIATI

## Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 [sofimsrl@tin.it](mailto:sofimsrl@tin.it) - [www.donninieassociati.it](http://www.donninieassociati.it)



Carrara, 15 luglio 2019  
DL/

Spett.le

### NUOVE DISPOSIZIONI DI CONTROLLO NELLE SRL

(ma anche nelle imprese individuali e società di persone)

Codice della crisi dell' impresa e dell' insolvenza – Seguito nostra circolare 09 aprile 2019.

- 1 -

Nell' ottica di migliorare la gestione delle "crisi d' impresa", ed anzi di prevenirne l' insorgenza più acuta, il D. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14 riforma completamente la c.d. "legge fallimentare" del 1942, con tutte le innovazioni apportatevi nel tempo.

La materia era senz' altro *specialistica* anche in precedenza, ma il Decreto 14 – che già viene indicato con l' acronimo CCii - ora lo sancisce esplicitamente prevedendo agli artt. 356-358 l' Albo degli incaricati dall' Autorità giudiziaria per le varie procedure (in sostanza: Curatori e Commissari), nonché le condizioni per accedervi o restarvi iscritti.

Queste note non intendono comunque affrontare la materia "fallimentare". Parleremo semmai della fase antecedente, quella in cui il "corpo aziendale" strutturato in forma di SRL <sup>(1)</sup> viene monitorato per captare i sintomi di una eventuale crisi e, quando questi sintomi si rendono palesi, attivare subito le difese o i rimedi consequenziali.

- 2 -

Sulla stampa locale si è letto già ad aprile il "grido di dolore" proveniente dalle piccole/medie imprese di questa Provincia, e da alcune loro *associazioni*, nella previsione di nuovi costi da sostenere per il "controllo dei conti". Costi, va da sé, "gridati" <sup>(2)</sup> e descritti come inutili orpelli.

Chi ha o comunque alimenta un tal genere di visione non rivela probabilmente una vera conoscenza del problema. Non considera ad esempio che nel *mare magnum* dell' economia nazionale navigano con spavalderia molte SRL variamente configurate <sup>(3)</sup>, tra le quali anche veri e propri *corsari*. I quali *corsari* attentano con le loro insolvenze/inadempienze alla ricchezza delle imprese sane e serie, pronti peraltro a

<sup>1</sup> Le società per azioni o in accomandita per azioni già sottostanno autonomamente agli obblighi di controllo.

<sup>2</sup> Le cifre esposte sembrano per la verità riferite ad organi di controllo collegiali (tre soggetti), mentre è facile prevedere che i "piccoli" sceglieranno il sindaco unico/revisore unico, come si dirà più avanti.

<sup>3</sup> Anche con capitale di 1 euro, o poco più. Anche indebitatissime. Anche senza capitale, bruciato dalle perdite. Anche a socio unico, simultaneamente amministratore unico, e perciò senza contrappesi nella gestione.

rifugiarsi nella Tortuga inattaccabile delle *franchigie* fallimentari: non si fallisce infatti con volumi di affari sotto i 200mila euro annui, investimenti inferiori a 300mila euro, debiti inferiori a 500mila. Né può avanzare richiesta di fallimento a carico di un debitore insolvente chi ne sia creditore per meno di 30mila euro.

In quest' ottica l' onere annuo accollato alle suddette imprese sane e serie (con l' istituzione di un *controllore*) <sup>(4)</sup> assume semmai il valore di una polizza assicurativa contro i *corsari* che non possono invece farsi certificare i propri conti. Si tratta quindi, mutando prospettiva, di pensare non solo ai costi ma anche ai vantaggi predisposti dal sistema.

Per non parlare poi della virtuosità che un serio *controllo* può portare nelle imprese ordinarie anche ai fini, per citare uno specifico caso, dei rapporti con gli Istituti di credito. E perfino con il Fisco.

- 3 -

Il problema semmai è di trovare il *controllore* "giusto", il professionista cioè (o il collegio di professionisti) capace di assicurare corretti controlli senza imporre un' opprimente burocrazia; in grado di *convivere* con il professionista abituale dell' impresa senza sovrapporsi ma integrandone semmai l' opera intelligente; rispettoso delle regole tributarie ma non per questo asservito a tutte le interpretazioni del Fisco; cauto nell' operare ma senza cadere nel panico e lanciare allarmi per ogni operazione che non sia di stretta *routine*.

Il rischio, all' opposto, è quello d' avere un *controllore* inerte e defilato, appiattito per quieto vivere sulle posizioni del professionista abituale (alla cui amicizia probabilmente deve l' incarico), omissivo o superficiale nei controlli. Così, perciò, inutilmente costoso.

- 4 -

Come mette in evidenza la nostra circolare in oggetto, con l' art. 379 CCii è *""stato infatti riformulato l'art. 2477 C.C., prevedendo per le Srl la nomina obbligatoria di un organo di controllo o di un revisore quando:*

1. *la nomina di tale organo e/o del revisore è **prevista dallo statuto**;*
2. *la società è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;*
3. *la società **controlla un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti**;*
4. *la società ha superato, per 2 esercizi consecutivi, uno o più dei seguenti **limiti dimensionali** <sup>(5)</sup>*
  - a. *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni (contro i precedenti € 4,4);*
  - b. *ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2 milioni (contro i precedenti € 8,8);*
  - c. *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (contro i precedenti 50).*

La novità è quindi rappresentata dal punto 4 (aggiornato come si legge in nota 5). Si deve aggiungere che a regime – ai sensi dell' art. 389 CCii – la nomina dell' organo di controllo deve aver luogo entro i 30 giorni successivi alla approvazione del bilancio che per la seconda volta di seguito registra il superamento (di uno) dei parametri a), b) o c).

In questa fase di prima applicazione si deve però tener conto della disciplina transitoria dettata dallo stesso art. 379 (par. 6 e 7).

---

<sup>4</sup> Si parla qui di "controllore" in senso generico ed abbreviativo, cioè per non ripetere ogni volta che può trattarsi di Collegio Sindacale, di Sindaco unico o di Revisore unico. Di queste alternative naturalmente si parlerà poi in dettaglio.

<sup>5</sup> **Attenzione: questi limiti sono poi stati modificati dal c.d. decreto sblocca-cantieri (legge 55/2019 cfr. in calce alla presente circolare.**

- 5 -

Una nota incidentale: l' art. 2477 c.c. prevede che *“la nomina dell' organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società....c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri...”* (segue l' elencazione riportata al punto 4 di par. 4). Non sembra ipotizzabile che debba trattarsi dello stesso parametro in ambedue gli anni. Ma una qualche ambiguità, tutto sommato, persiste.

- 6 -

Il D. Lgs. 14 /2019 è già entrato in vigore con la data del 16 marzo scorso, ma non con tutte le sue disposizioni. Per l' argomento che qui ci occupa il richiamato art. 379 stabilisce al comma 3 (tra parentesi quadra nostre note di chiarimento) che *“le società a responsabilità limitata e le società cooperative [già] costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1 [in pratica il punto 4 di par. 4], devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l' atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma [il comma 1] entro nove mesi dalla predetta data”*.

Le due parti della norma separate dalla “e” (nomina del *controllore* al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1; adattamento dell' atto costitutivo o statuto) vanno a rigor di logica considerate come unico dispositivo: non sembra infatti razionale che prima si imponga di provvedere alle nomine e poi si dia tempo per modificare le norme dello statuto che le disciplinano. Ne consegue che le società già esistenti alla data del 16 marzo 2019 vedono tutti i loro eventuali obblighi spostati fino alla data del 16 dicembre 2019.

- 7 -

Il predetto comma 3 dell' art. 379 stabilisce poi che: *“ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all' art. 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”*. Poiché il primo periodo (cfr par. 6) contiene una “data” ed un “termine” (entro nove mesi), è sicuramente a quest' ultimo che ci si deve riferire quando si parla di scadenza.

Ciò significa che tutte le società già costituite alla data del 16 marzo 2019 devono fare riferimento ai due esercizi chiusi antecedentemente al 16 dicembre 2019. Se il loro esercizio coincide con l' anno solare si dovranno considerare i bilanci relativi al 2017 ed al 2018. Quando invece esso è “a cavallo”, ad esempio dal 1° luglio al 30 giugno dell' anno dopo, si considereranno i bilanci chiusi al 30 giugno 2018 ed al 30 giugno 2019.

- 8 -

Qualche dubbio potrebbe venire per tutti i casi in cui il bilancio di un esercizio si sdoppia: trasformazione eterogenea, messa in liquidazione, e simili. Trattandosi però di materia fiscale non ci dovrebbero essere conseguenze sul piano civilistico <sup>(6)</sup>.

Diverso sembra semmai il caso che un esercizio risulti ridotto in durata rispetto ai canonici dodici mesi come ad esempio accade al primo rendiconto della vita sociale. Non v' è dubbio infatti che il bilancio di questa prima frazione ha la stessa *dignità* di un bilancio pieno, relativo cioè ad una intera annualità.

Lo stesso dicasi nel caso di variazione della durata statutaria, quando cioè si passa – ad esempio - da “anno a cavallo” (cfr. par. 6) ad “anno solare”. Il *moncone corto* che si genera

---

<sup>6</sup> Manca infatti un bilancio civilistico frazionario, formalizzato ed approvato dai soci.

– e che genera un autonomo bilancio – dovrebbe assumere rilevanza ai fini del più volte menzionato art. 2477 c.c.

- 9 -

Supposto il superamento, in due esercizi consecutivi, di almeno uno dei parametri, la società deve provvedere alla nomina del *controllore* nei tempi stabiliti dalla legge (cfr. par. 6). Per le società già costituite disponiamo di un termine (fino al 16 dicembre 2019) apparentemente lungo ed invece assai facile a consumarsi.

Per la nomina bisogna infatti verificare in primo luogo cosa prevedono – in tema di controllo - i singoli statuti societari. I casi, come ricorda Angelo Busani (notaio e pubblicista di riconosciuto valore) su Il Sole 24 Ore del 16 marzo scorso, sono in sostanza i seguenti:

N°	SINDACO UNICO (S.U.)	COLLEGIO SINDACALE (C.S.)	REVISORE UNICO	NOTE
1	●	●●●	●	SU (o CS) svolgono i controlli di legalità; al Revisore competono i controlli contabili
2	●	●●●		SU o CS svolgono i controlli di legalità ed anche quelli contabili
3			●	Il Revisore svolge i controlli contabili; a quelli di legalità provvedono i singoli soci <sup>(7)</sup>

In linea di principio: le ipotesi SU e CS sono tra loro alternative; la nomina del RU è ad esse alternativa a sua volta. Ma la scelta dell'impresa – in concreto - resta strettamente legata a quanto prevede lo Statuto. E di contro non è consentito di utilizzare una forma di controllo che lo Statuto non preveda espressamente.

- 10 -

Sulla nomina dei *controllori*, e sulla loro “integrazione” nel corpo della società, val la pena di spendere qualche parola per rilevare intanto che l’art. 2477 c.c. – tanto nella nuova versione che in quella precedente – utilizza una terminologia specifica e costante che *contrappone* “*organo di controllo*” (CS o RU nella tabella sub 9) a “*revisore*”. Proprio per questo si utilizza qui la generica – ed atecnica - definizione di “*controllore*”.

La norma suddetta fissa poi, alla fine del primo comma, che “*se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo*”. Poi al comma 5 fa rinvio alle “*disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni*”. E queste disposizioni (art. 2397 c.c.) così si esprimono “*Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti*”.

C’è quindi da domandarsi se – oltre al solo membro effettivo (prima parte dell’ art. 2397) – non debbano essere inoltre nominati (seconda parte) due sindaci supplenti. Non si conoscono precedenti, né si è letto di qualche interpretazione al riguardo.

- 11 -

C’è poi il problema di come s’ intreccino i rapporti tra i poteri del *controllore* ed i diritti dei soci di SRL, ai quali singolarmente va la potestà stabilita dall’ art. 2476, secondo comma: “*i soci che non partecipano all’ amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’ amministrazione*”. Questo diritto nelle SPA è *rinunciato* dai soci grazie alla presenza del Collegio Sindacale e per la conseguente delega del “controllo” a questo organismo.

<sup>7</sup> Secondo una corrente minoritaria, precisa l’ autore, il Revisore Unico avrebbe nel caso 3 il compito di svolgere anche i controlli di legalità. Se vera questa tesi minoritaria non si capisce quale sarebbe la differenza tra Sindaco Unico (cui sia demandato anche il controllo contabile) ed il Revisore Unico.

Ci si deve allora domandare se – in relazione al rinvio operato dall' art. 2477 c.c., comma quinto (cfr. par. 10) – vale la stessa *delega*. E – una volta ammessa – se essa vale anche in presenza di un *organo di controllo* monocratico (Sindaco unico, cfr. *incipit* par. 10). Per ragioni sistematiche si ritiene che entrambe le questioni meritino risposta affermativa.

Ciò non si può dire invece in presenza di un “revisore unico”. Non soltanto manca il necessario collegamento normativo, ma c' è considerare che il Revisore ha una funzione “contabile” e tale essa resta in ogni caso. Secondo Angelo Busani (cfr. par 9, rigo 3 di tabella) il controllo di *legalità* – nel caso di Revisore Unico - resta comunque affidato ai singoli soci.

- 12 -

E' comunque comprensibile che le scelte delle imprese meno “strutturate”, ed ora obbligate alla nomina di un *controllore*, vadano in direzione della forma più semplice, meno impattante sotto il profilo funzionale ed al tempo stesso più economica. Quella cioè del Sindaco Unico (con compiti di controllo anche contabile) o del Revisore Unico, così come anticipato implicitamente ai par. 2 e 3 che precedono.

L' unico limite – come spiega la nota in calce alla tabella sub 4 – è dato da ciò che lo Statuto espressamente prevede. E' assai probabile perciò che gli statuti si debbano rivedere prima di trovarsi imbrigliati in una nomina “faraonica” e non desiderata <sup>(8)</sup>.

- 13 -

Il problema non deve però essere affrontato in un' ottica esclusivamente “risparmiosa” (organo di controllo monocratico). Questa scelta in effetti si adatta assai bene a piccole compagini familiari, o nelle quali i soci hanno una partecipazione attiva e quotidiana. Allora un Sindaco Unico o un Revisore Unico, che affiancano l' opera del professionista di fiducia, possono andare decisamente bene.

Ma imprese più consistenti in termini di volumi d' affari e/o con compagini più allargate – nelle quali soci “dormienti” convivono con soci amministratori, o in cui la pace sociale cova già ostilità latenti, o addirittura sussistono tensioni esplicite – meriterebbero di passare a forme di controllo più *mediatrici*. Un Collegio Sindacale composto di tre membri, per dire, dovrebbe assorbire le tensioni meglio di quanto non possa fare un Sindaco Unico, più facilmente influenzabile nella sua solitudine. Ed anche questo è un vantaggio da considerare.

- 14 -

Giova conclusivamente rilevare che l' art. 2086 c.c. ora recita come segue

“L' imprenditore è il capo dell' impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori [primo comma, invariato].

L' imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell' impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell' impresa e della

<sup>8</sup> Si ritiene infatti che – in applicazione dell' art. 2400 c.c. – il Collegio Sindacale non può più essere revocato se non per giusta causa. Si rischia quindi di tenere per tre anni un Collegio nominato nell' urgenza e poco incline a rassegnare le dimissioni. Secondo alcuni commentatori (si veda in particolare N. Cavalluzzo e V.Martignoni, su Il Sole 24 Ore del 26 giugno 2019, “Risoluzione per revisore o sindaci non più obbligatori”) il problema potrebbe in realtà superarsi *per analogia* con quanto disposto dall' art. 20, comma 8, DL 91/2014: questo stabilì infatti che, abolito l' obbligo di nomina ricollegabile alla misura del capitale sociale, ricorreva la “giusta causa” per la revoca dell' organo di controllo in carica.

*perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*” [secondo comma, introdotto dall' art. 375 CCii].

Il Legislatore, come si vede, pone a carico dell' imprenditore un nuovo onere: quello di essere esso stesso parte attiva sia nella rilevazione dei sintomi della crisi (autodiagnosi), sia nell' adozione tempestiva degli strumenti per il suo superamento (remissione a professionisti), occorrendo anche mediante ricorso al Tribunale (remissione ad organi gestori terzi). Ne consegue che - per superare indenni da responsabilità personali un eventuale momento critico della propria impresa - non basterà più l' assenza di reati: bisognerà invece comprovare una diligente gestione, un adeguato monitoraggio dei propri numeri, la tempestività delle misure di salvaguardia predisposte dall' ordinamento.

Indubbiamente una svolta etica, giusta e giustificata, che però – se a gestirla partecipano soggetti con ambizioni giustizialiste <sup>(9)</sup> – rischia di arrecare molti danni. Si deve perciò confidare che appesi al pennone più alto finiscano soltanto i *corsari* veri (cfr. par. 3).

- 15 -

Protagonista di questa svolta è perciò l' imprenditore, in qualunque forma egli operi in concreto. E' difficile infatti credere che la frase iniziale dell' art. 2086 secondo comma (“*L' imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ...*”) attribuisca il “dovere” successivo solo alle forme associative: a prescindere dal collegamento con il primo comma - in cui per “imprenditore” si deve comunque intendere “*chi esercita professionalmente una attività economica organizzata*” (art. 2082 c.c.) – la locuzione tra le virgole sembra stare semmai per “(ancor) *che operi in forma societaria o collettiva*” <sup>(10)</sup>.

Una lettura diversa porterebbe invece alla conclusione che l' imprenditore individuale gode di una favorevole franchigia legale (non sarebbe infatti tenuto al “dovere”). E che la grammatica è stata violata inserendo due virgole (prima e dopo “*che operi in forma societaria o collettiva*”) completamente inutili.

- 16 -

In questo scenario che parte dall' art. 2086 c.c. sembrano comunque coinvolte tutte le società, anche quelle “di persone” (cfr. nuovo art. 2257 c.c.). Ci si deve quindi domandare se potrà proseguire l' usanza di far tenere ad SNC ed SAS la sola *contabilità semplificata*, una metodologia impropria ed improvvida che - sotto l' ombrello della norma fiscale - non consente di ricostruire la vita economica dell' impresa.

E per quanto a fatturati inferiori a 400/700mila euro poco si attagli una crisi eclatante, un qualche ripensamento appare comunque d' obbligo.

\* \* \* \*

Restiamo naturalmente a completa disposizione ed intanto inviamo i migliori saluti.

<sup>9</sup> Pensiamo anche a Curatori, Commissari e Periti che, armati del “senno di poi”, sarebbero capaci di incolpare Abele per non aver preventivato la violenza fraticida di Caino.

<sup>10</sup> C' è anche chi non la pensa così. Lucia Calvosa (Le Società n. 7/2019, “Gestione dell' impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c.”, pag. 799) scrive infatti che “...l' aggiunta di un secondo comma all' art. 2086... ha disposto, in capo all' imprenditore *che operi in forma societaria...o collettiva, l' obbligo di istituire...un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato...*”. Sennonché l' art. 2086 riguarda la figura dell' imprenditore *tout court*, e la norma è poi ribadita puntigliosamente nell' art. 2257 (società in genere, in nome collettivo o in accomandita semplice), 2380-bis (società per azioni), 2409-novies (società per azioni), 2475 (società a responsabilità limitata). Richiami del tutto inutili, se il principio è già espresso – per le forme associative - nell' art. 2086.

DONNINI & ASSOCIATI  
Dr. Luciano Donnini

A seguito del c.d. “decreto sblocca cantieri” i nuovi parametri sono – con decorrenza dal 18 giugno 2019 – i seguenti (cfr. par. 4 e Nota 5):

PARAMETRI APPROVATI CON L. 55/2019 (importi in euro)		
1	<i>totale dell'attivo dello stato patrimoniale</i>	4.000.000
2	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	4.000.000
3	<i>dipendenti occupati in media durante l'esercizio</i>	20

DONAS-CIR/CIR19-CIRCOL/POR